

## **Deliberazione nr. 28 dd. 16/04/2019**

**OGGETTO:** Concessione a VODAFONE ITALIA SpA area comunale in località Luc per ospitalità infrastrutture di telecomunicazione. Approvazione schema di contratto per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2024.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamato** l'atto di concessione rep. Atti pubblici nr. 122 dd. 23/12/1997, registrato a Trento in data 9/01/1998 al nr. 69, con il quale il Comune di Denno concedeva alla Società Omnitel Pronto Italia spa, mq. 85 della p.f. 1692 (ora p.f. 1692/1) in località Luc per la realizzazione dell'impianto di diffusione del segnale radiotelefonico e suo mantenimento, per la durata di anni 9 al canone annuo di 8.000.000 di vecchie lire salvo aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno della concessione stessa; il predetto contratto si è automaticamente rinnovato in virtù della clausola di cui all'art. 3 "Durata" andando a scadere il 31.12.2015; che con atto integrativo dd. 16/11/2011 prot. 3976 è stata autorizzata la sub concessione all'operatore H3G del predetto impianto di telecomunicazione sulla p.f. 1692/1, già in esclusiva disponibilità della società Vodafone Omnitel N.V. del gruppo Vodafone, previa revisione del canone annuo in Euro 9.000,00 e ferme restando le ulteriori condizioni contrattuali fino alla scadenza del 31/12/2015;

**Rilevato** che:

- con propria delibera nr. 45 dd. 21 giugno 2016 si è convenuto di autorizzare il prolungamento della predetta concessione per l'anno 2016 autorizzando la sottoscrizione dell'accordo avvenuta in data ns. prot. 2480 dd.28/06/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento il 29/07/2016 al nr. 2562, dietro versamento del canone di Euro 7.000;
- con propria delibera nr. 96 d.d. 6/12/2016 è stato autorizzato l'ulteriore prolungamento della concessione per tutto il 2017 per il mantenimento dell'impianto di telecomunicazione in attesa di deciderne le sorti dietro versamento di un canone annuo per la sola "occupazione suolo" di Euro 5.000; il contratto è stato registrato presso l'agenzia delle Entrate di Trento il 16/01/2017 al nr. 162 Serie III;
- l'occupazione si è protratta per tutto il 2018 dietro pagamento, a novembre da parte della società del Gruppo Vodafone, di Euro 5.000;

**Osservato** che l'impianto a tutt'oggi non è stato rimosso, e che la Società attraverso proprio collaboratore ha fatto sapere di essere interessata al mantenimento dell'impianto che si trova in posizione interessante; inoltre è nell'interesse di entrambe le parti giungere ad un compromesso che fermo restando l'impianto ormai esistente, salvaguardi gli interessi economici di entrambe le parti;

**Data** la recente disponibilità manifestata da parte dell'operatore telefonico, a concludere un nuovo contratto pluriennale (di anni 6 + 6) per mantenere attivo l'impianto esistente, avente decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019 fino a tutto il 31/12/2024, dietro corresponsione del canone annuo di euro 7.000.=-;

**Evidenziata** da parte di Vodafone per necessità di gestione amministrativa, che detto contratto venga concluso nel minor tempo possibile;

**Evidenziato** che il canone sarà introitato al cap. 485 dell'Entrata del bilancio di previsione 2019-2021 e così per gli anni successivi;

**Considerato** che la p.f. 1692/1 è gravata dal diritto di uso civico, che peraltro l'art. 15 della L.P. 14 giugno 2005 nr. 6 ammette a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, la concessione in uso dei beni d'uso civico mediante la sospensione temporanea del vincolo;

**Precisato** che la preventiva sospensione dell'uso civico spetta per specifica previsione statutaria (art. 32 comma 1 lett. k) ) alla Giunta comunale e non necessita per estensioni temporali fino a 9 anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della succitata L.P. 6/2005, dell'autorizzazione del competente Servizio provinciale;

**Visto** il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3/05/2005 nr. 2 e ss.mm.;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 5 di data 28 marzo 2019, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio pluriennale 2019-2020-2021 e a seguire, la delibera giuntale nr. 21 di data 02.04.2019, con cui è stato approvato ai fini contabili il PEG per il corrispondente triennio;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, e a termini della medesima norma il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

## **D E L I B E R A**

1. **di autorizzare** per quanto in premessa, una nuova concessione alla società Vodafone Italia SpA del gruppo Vodafone Group Pci con sede a Ivrea (TO) Via Jervis 13, cod. fisc. 93026890017, sulla p.f. 1692/1 in C.C. Denno, località Luc, alle condizioni di cui allo schema di contratto in atti, le cui clausole principali si riassumono di seguito:
  - **oggetto:** porzione della p.f. 1692/1 in C.C. Denno I, di circa mq. 85 .già occupata da un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio, ecc.
  - **durata:** 6 anni a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019, eventualmente rinnovabile previa assunzione da parte del Comune concedente di atto esplicito
  - **canone annuale:** Euro 7.000 da pagare in via anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno
  - **oneri di registrazione:** interamente a carico della parte conduttrice;
2. **di disporre** per la stessa durata di cui al punto 1) la preventiva e temporanea sospensione dell'uso civico;
3. **di autorizzare** il Segretario comunale alla firma del contratto di cui al punto precedente, in forma di scrittura privata;
4. **di introitare** il canone di concessione di € 7.000.= al cap. 485 (E) Categoria 3 Tipologia 100 Titolo 3 del bilancio di previsione 2019-2021 e così per gli anni successivi, con l'impegno ad impiegarli per il mantenimento del patrimonio d'uso civico come prescritto dall'art. 10 della L.P. 6/2005 in premessa citata;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. **di evidenziare** ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 della L.R. 3/05/2018 nr. 2);
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.